REGOLAMENTO (CEE) N. 2121/85 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1985

relativo all'acquisto da parte dell'organismo d'intervento belga di carni suine immagazzinate ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 772/85, (CEE) n. 978/85 e (CEE) n. 1477/85 recanti il marchio nazionale di salubrità e alla concessione mediante gara di un aiuto speciale per la lavorazione di dette carni mediante trattamento termico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2966/80 (2), in particolare l'articolo 20,

visto il regolamento (CEE) n. 2763/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine (3), in particolare l'articolo 3,

considerando che, data la situazione sanitaria esistente attualmente in Belgio nel settore zootecnico, sono state adottate a favore di tale stato membro, con regolamento (CEE) n. 772/85 (4) della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 978/85 (5), con lo stesso regolamento (CEE) n. 978/85, modificato dal regolamento (CEE) n. 1086/85 (6), nonché con regolamento (CEE) n. 1477/85 (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 1706/85 (8), misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine ;

considerando che le misure summenzionate prevedono, tra l'altro, l'acquisto da parte dell'organismo d'intervento belga, su richiesta degli interessati, di carni all'ammasso, qualora le autorità sanitarie nazionali decidano che tali carni possono essere messe in libera pratica soltanto dopo aver subito un trattamento termico adeguato e conformemente alle disposizioni dei citati regolamenti ;

considerando che le autorità sanitarie nazionali hanno preso una decisione in tal senso e che l'organismo d'intervento belga è tenuto ad acquistare le carni ad esso presentate dagli interessati ed immagazzinate a norma dei suddetti regolamenti ;

considerando che i prezzi d'acquisto di cui ai regolamenti (CEE) n. 772/85, (CEE) n. 978/85 e (CEE) n. 1477/85 si applicano soltanto se le carni in questione sono state immagazzinate e/o trattate in modo adeguato, tale da preservare la loro normale qualità mercantile ;

considerando che, date le circostanze particolari in cui è stata decisa questa misura d'intervento e data inoltre la natura eccezionale delle carni in questione, occorrerebbe adottare un metodo alternativo di smaltimento ; che è prevista la concessione di un aiuto speciale agli ammassatori, ove questi, anziché presentare le carni all'organismo d'intervento belga, si impegnino a venderle o a trovare loro un altro sbocco, nel rispetto però di condizioni rigorose per quanto riguarda il magazzinaggio, il trattamento e la destinazione finale di esse ;

considerando che, al fine di stabilire l'importo dell'aiuto speciale, è opportuno, per garantire parità di trattamento agli ammassatori, ricorrere ad una procedura di gara ;

considerando che, al fine di impedire il propagarsi in altri stati membri di ulteriori infezioni o contaminazioni originarie da carni provenienti dalla zona d'infezione, è d'uopo disporre che le carni provenienti dalle regioni colpite non possano lasciare il territorio del regno del Belgio ;

considerando che dette carni possono essere identificate in virtù del marchio nazionale di salubrità, apposto dalle istanze nazionali competenti ;

considerando che il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

Acquisti d'intervento

Articolo 2

1. L'organismo d'intervento belga acquista, alle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, tutte le carni immagazzinate a termini dei regolamenti (CEE) n. 772/85, (CEE) n. 978/85 e (CEE) n. 1477/85 e offerte conformemente all'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 772/85, all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 978/85 e all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1477/85.

(1) GU n. L 282 dell'1. 11, 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5.
(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 19.
(4) GU n. L 86 del 27. 3. 1985, pag. 20.
(5) GU n. L 105 del 17. 4. 1985, pag. 6.
(6) GU n. L 114 del 27. 4. 1985, pag. 36.
(7) GU n. L 145 del 4. 6. 1985, pag. 17.
(8) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 36.

2. I quantitativi di carne acquistati dall'organismo d'intervento belga non possono in alcun caso superare il quantitativo specificato nel contratto d'ammasso in questione, indipendentemente dai quantitativi effettivamente immagazzinati.

3. I quantitativi di carne che possono essere offerti conformemente ai paragrafi 1 e 2 possono essere acquistati soltanto dopo la scadenza del contratto di ammasso e soltanto se le condizioni del mercato lo consentono ; la validità del contratto può essere prorogata, se necessario, secondo la procedura descritta all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75.

4. L'organismo d'intervento belga acquista carni offerte in condizioni appropriate, conformemente al presente articolo, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento dell'offerta di vendita.

Articolo 2

All'ammassatore è fatto carico di qualsiasi difetto qualitativo presente nelle carni in questione, dovuto a modalità insufficienti o inadeguate di manipolazione, di congelamento o di ammasso e individuato dopo il decongelamento.

TITOLO II

Procedura di gara per l'aiuto speciale

Articolo 3

1. Può essere concesso un aiuto speciale per le carni che avrebbero potuto essere offerte in vendita conformemente all'articolo 1 ma che non lo sono state e che recano il marchio nazionale di salubrità.

2. L'importo dell'aiuto speciale viene fissato secondo la procedura di gara permamente.

3. L'aiuto speciale viene corrisposto all'aggiudicatario, a condizione che egli rispetti gli obblighi elencati all'articolo 10 per quanto riguarda l'ammasso, il trattamento e lo smaltimento delle carni.

Articolo 4

1. L'organismo d'intervento belga indice una gara, specificando in particolare :

a) il termine ed il luogo di presentazione delle offerte ;

b) le modalità di costituzione della cauzione di gara e le condizioni di ammasso, di trattamento e di smaltimento ;

c) se del caso, l'indicazione che le offerte possono essere presentate mediante telescritto.

2. Il bando di gara viene reso noto a tutti gli ammassatori di carne immagazzinata a norma dei regolamenti (CEE) n. 772/85, (CEE) n. 978/85 e (CEE) n. 1477/85.

L'organismo d'intervento belga provvede inoltre alla pubblicazione di esso nel « Moniteur belge » ed a qualunque altra sua pubblicazione giudicata opportuna.

Articolo 5

1. Il termine di presentazione delle offerte scade alle ore 12 di ogni ultimo martedì del mese. Se detto martedì è un giorno festivo, il termine è prorogato fino alle ore 12 del giorno lavorativo successivo.

Per quanto riguarda la prima gara particolare, il termine di presentazione delle offerte scade alle ore 12 del 6 agosto 1985.

2. Il concorrente partecipa alla gara depositando offerta scritta contro ricevuta presso l'organismo d'intervento, oppure inviando al medesimo una lettera raccomandata. L'organismo d'intervento può autorizzare anche l'uso del telescritto.

3. Nell'offerta devono essere indicati :

a) il nome e l'indirizzo del concorrente e, se del caso, del trasformatore ;

b) la settimana in cui il contratto di ammasso per il prodotto in questione è stato concluso ;

c) l'importo dell'aiuto proposto per tonnellata di carne, espresso in ECU ;

d) il quantitativo di carne per il quale è proposto l'aiuto, che dovrà essere sottoposto al trattamento previsto entro il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e che non deve in alcun caso superare il quantitativo specificato nel contratto di ammasso ;

e) una dichiarazione con cui il concorrente si accolla la responsabilità di ogni vizio occulto della merce non determinabile all'ispezione, dovuto a metodi inadeguati di manipolazione, di congelamento o di ammasso ;

f) un impegno del concorrente ad eseguire personalmente od a far eseguire le operazioni di ammasso, trattamento e smaltimento del quantitativo di carne precisato nell'offerta, conformemente al disposto dell'articolo 10 ed entro il termine indicato all'articolo 10, paragrafo 1.

4. Il quantitativo di cui alla lettera d) non può essere inferiore a 4 t.

5. Un'offerta è valida soltanto se :

a) viene fornita la prova che il concorrente ha costituito per la gara particolare in causa, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, la cauzione di gara e di trattamento di cui all'articolo 6 ;

b) non contiene alcuna condizione e/o riserva non espressamente autorizzata.

6. L'offerta non può essere ritirata.

Articolo 6

1. La cauzione di gara e di trattamento ammonta a 100 ECU/t.

2. La cauzione viene depositata, a scelta del concorrente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituito rispondente ai criteri stabiliti dall'organismo d'intervento belga ; quest'ultimo può parimenti accettare come cauzione un assegno bancario.

Articolo 7

Secondo la procedura descritta all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75, viene fissato, per la gara, un importo massimo dell'aiuto, espresso per tonnellata di carne.

Secondo la stessa procedura può essere deciso di non dar seguito alla gara.

Articolo 8

1. L'offerta è respinta se l'importo proposto dell'aiuto è superiore all'importo massimo fissato per la gara particolare in causa.

2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti che hanno proposto, per l'aiuto, un importo inferiore o uguale all'importo massimo fissato.

3. Il diritto di un ammassatore/concorrente a offrire carni in vendita conformemente all'articolo 1, scade nel momento in cui egli viene riconosciuto aggiudicatario, per tale quantitativo, di carni, conformemente al paragrafo 2.

Articolo 9

1. L'organismo d'intervento comunica immediatamente ad ogni concorrente, mediante lettera raccomandata, i risultati della data.

2. Per i concorrenti dichiarati aggiudicatari, tale comunicazione deve specificare :

a) il termine di presentazione delle offerte inoltrate per la gara particolare in causa ;

b) il termine entro cui deve aver luogo il trattamento dei quantitativi di merce indicati nell'offerta ;

c) i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettere c) e d).

TITOLO III

Trattamento delle carni per le quali verrà concesso l'aiuto speciale

Articolo 10

1. Entro il termine di cinque mesi dall'invio della comunicazione di cui all'articolo 9, l'aggiudicatario provvede ad eseguire immediatamente o far eseguire il trattamento del quantitativo di carne indicato nell'offerta e si accerta che vengano rispettati gli obblighi relativi all'ammasso e allo smaltimento del prodotto, elencati nel paragrafo seguente.

2. Gli obblighi imposti all'aggiudicatario sono i seguenti :

Procedere agli stesso alla lavorazione e allo smaltimento della carne oppure, qualora essa sia venduta a un terzo, assicurarsi che quest'ultimo ne esegua la trasformazione e lo smaltimento secondo le modalità elencate in appresso :

a) la carne deve essere sottoposta ad un trattamento termico, come indicato nell'allegato ;

b) la carne deve essere immagazzinata, trasportata e sottoposta a lavorazione mantenendola separata da qualsiasi altra carne o prodotto a base di carne ; in ogni caso, tali operazioni dovranno essere conformi alle norme nazionali relative allo smaltimento delle carni in questione e dovranno svolgersi nel territorio del regno del Belgio ;

c) i rifiuti ed i residui della lavorazione devono essere raccolti e distrutti sotto il controllo dell'organismo di cui all'articolo 10, paragrafo 4.

3. L'aggiudicatario si impegna a che i prodotti finali ottenuti dalle carni per le quali è concesso un aiuto speciale non lascino il territorio belga, indipendentemente dal fatto che egli esegua personalmente o faccia eseguire le operazioni di lavorazione e smaltimento delle carni.

4. I controlli degli obblighi di cui al paragrafo 2 devono comprendere una verifica permanente in loco del trattamento e della trasformazione delle carni per le quali è concesso un aiuto speciale. Tale verifica è eseguita dai servizi veterinari belgi, senza pregiudizio di altri eventuali controlli prescritti dalla legislazione nazionale.

5. Se le carni per le quali può essere concesso un aiuto speciale sono oggetto di un contratto di ammasso alla data in cui viene comunicato al concorrente, conformemente all'articolo 9, l'esito positivo della sua offerta, la durata di detto contratto può essere abbreviata mediante accordo tra l'organismo d'intervento belga e il concorrente.

Qualora la durata del contratto d'ammasso venga così abbreviata, l'importo dell'aiuto da corrispondere viene ridotto secondo le modalità indicate nelle tabelle che figurano negli allegati dei regolamenti (CEE) n. 772/85, (CEE) n. 978/85 o (CEE) n. 1477/85.

TITOLO IV

Disposizioni generali

Articolo 11

1. Dopo essersi accertati che la trasformazione delle carni per le quali è concesso un aiuto speciale è stata effettuata conformemente alle disposizioni del presente regolamento, i servizi veterinari belgi rilasciano all'interessato un attestato dal quale risultino i quantitativi di carne adeguatamente trasformati e trattati.

2. Il pagamento dell'aiuto speciale si effettua su presentazione, all'organismo d'intervento belga, dell'attestato di cui al paragrafo 1. L'aiuto viene versato proporzionalmente al quantitativo indicato nell'attestato.

Articolo 12

1. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di gara e di trattamento di cui all'articolo 6 viene svincolata soltanto per il quantitativo di carne per il quale :

a) l'offerta non è stata accolta ;

b) è stato rilasciato l'attestato di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

2. In caso d'inadempienza di uno degli obblighi cui è tenuto un aggiudicatario ai sensi del presente regolamento, l'organismo d'intervento belga provvede ad incamerare la cauzione totalmente o parzialmente, secondo la gravità della violazione contrattuale.

Tutti i casi di applicazione del comma precedente devono essere notificati alla Commissione, precisando le circostanze e indicando le misure adottate.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1985.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

Obblighi relativi allo smaltimento delle carni immagazzinate ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 772/85, (CEE) n. 978/85 e (CEE) n. 1477/85, recanti il marchio nazionale di salubrità

La carne suina deve essere totalmente disossata e le principali ghiandole linfatiche devono essere asportate.

Il pezzo di carne suina destinato ad essere trattato non deve avere un peso superiore a 5 kg.

Prima di essere riscaldato, ciascun pezzo di carne di cui sopra deve essere posto in un contenitore ermeticamente chiuso.

La carne nel suo contenitore deve essere sottoposta a un trattamento termico rispondente ai seguenti criteri :

— il prodotto deve conservare una temperatura di almeno 60° C per un tempo minimo di quattro ore durante il quale la temperatura deve raggiungere almeno 70 °C per un tempo minimo di 30 minuti ;

— la temperatura di un numero rappresentativo di campioni di ciascuna partita di prodotti deve essere controllata permanentemente mediante uno strumento automatico di registrazione della temperatura che registra la temperatura nel cuore del prodotto e all'interno degli apparecchi di riscaldamento.

Durante l'intera durata del trattamento, devono essere prese misure per prevenire ogni possibile ricontaminazione.